

N. 4976/09 R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

dott. Gianfranco Pellizzoni PRESIDENTE rel.

dott. Francesco Venier GIUDICE

dott. Mimma Grisafi GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4976/09 R.A.C.C. promossa con ricorso notificato il 5.08.09, cron. n. 16040, Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine

da

**A SCSRL** con il proc. e dom. l'avv. per mandato a margine della citazione

ATTRICE

contro

**B, C, D e E**, con il proc. e dom. avv per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

**OGGETTO:** azione di responsabilità.

Causa iscritta a ruolo il 7.08.09.

Relatore il Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI.

## CONCLUSIONI

**Per l'attore:** come in memoria 17.02.010.

**Per i convenuti:** come da allegato a verbale.

## FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa della A. Scarl aperta con provvedimento di data 4.06.2004 della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli V. G. citava in giudizio davanti a questo Tribunale , B,C,D,E, quali amministratori della predetta società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dai creditori sociali per la violazione dei doveri su di loro incombenti di conservazione del patrimonio sociale, avendo i convenuti depauperato il valore dei cespiti aziendali, dato che l'immobile e i terreni dove veniva svolta attività industriale di concia di pellame ovino era risultato – a seguito del piano di caratterizzazione effettuato – gravemente inquinato da sostanze tossiche, frutto dell'attività svolta dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa, con i conseguenti costi di messa in sicurezza e bonifica che andavano a gravare sulla procedura o comunque diminuivano il valore degli immobili, sbilanciando ulteriormente il passivo in senso sfavorevole per i creditori.

Precisava il commissario che l'area dove sorgeva lo stabilimento – sita in - era stata ricompresa dal D. M. 24.03.2003 all'interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, ai sensi del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di cui al D. M. n. 468/01 e che le successive analisi effettuate, in base al piano di caratterizzazione e alla conferenza dei servizi degli enti

competenti, avevano accertato la presenza di sostanze inquinanti tanto nel sottosuolo, quanto nelle falde acquifere, con conseguente necessità di messa in sicurezza dell'area e successiva bonifica della stessa, come da provvedimenti delle conferenze dei servizi delle competenti autorità di data 26.07. – 26.09.2007 e 18.06. – 30.06.2008.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti contestavano le domande, chiedendone il rigetto, negando la sussistenza dei presupposti dell'azione – di cui non era chiaro neppure il titolo - e ogni loro responsabilità, non essendovi prova di una violazione di doveri su di loro incombenti, né che i danni fossero diretta conseguenza di loro azioni o omissioni, essendo la società dotata di certificazione ISO 14001 in materia di prevenzione e protezione ambientale e avendo conferito gli scarichi industriali al consorzio all'uopo costituito ( c. d. Tubone) per il relativo trattamento di depurazione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ( atteso che gli obblighi in materia di tutela ambientale erano stati delegati) e in tutti i casi l'intervenuta prescrizione dell'azione, dato che l'attività industriale era cessata ancora nel settembre del 2003 e l'insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei creditori si era manifestata nello stesso anno o comunque con la sottoposizione alla procedura concorsuale ( 4.06.2004), essendo quindi ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data di notificazione dell'atto introduttivo.

In particolare i convenuti eccepivano preliminarmente, in riferimento alla non chiara individuazione della fonte della loro responsabilità, anche il difetto di autorizzazione dell'autorità di vigilanza sulla procedura di liquidazione coatta.

Ritiene in primo luogo il Collegio che l'azione promossa in questa sede dal commissario liquidatore nei confronti degli amministratori della società

cooperativa vada qualificata come quella prevista dall'art. 206, primo comma l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società per violazione dei doveri di conservazione dello stesso, sia per i danni provocati ai creditori sociali ex artt. 2392, 2393 , 2394 e 2394 bis ( in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2519 ) cod. civ.

Gli amministratori della società rispondono infatti dei danni subiti da quest'ultima sia per la violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, sia per le omissioni del dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, sia infine per la mancata adozione degli opportuni provvedimenti volti ad impedire il compimento di atti pregiudizievoli o a eliminare o attenuarne le conseguenze dannose ai sensi dell'art. 2392, primo e secondo comma, cod. civ., mentre rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, sempre che lo stesso risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti ( art. 2394, secondo comma) e la responsabilità è limitata ai soli danni direttamente ricollegabili, con nesso di causalità immediata, alla violazione di tali doveri.

L'art. 2392 distingue la responsabilità per violazione degli obblighi specifici, previsti dallo stesso codice civile o da leggi speciali, dalla responsabilità per violazione degli obblighi generali di diligenza, contemplata nel primo comma, da quella per omissione dell'obbligo di vigilanza, contemplata dal secondo comma, che produce tuttavia identiche conseguenze sul piano del risarcimento del danno ( “ L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, comma sesto D.L. 26/79 e 206 legge fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146,

comma secondo e terzo legge fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione "de qua" consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti " e da ultimo Cass. 29.10.2008, n. 25977 secondo cui: " L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su

amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti; pertanto, l'onere della prova della novità delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto).

L'attore ha infatti agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati al patrimonio della società, dati i costi da sostenere per la bonifica e messa in sicurezza del sito o comunque il minor valore di mercato degli immobili in questione e indirettamente alle ragioni dei creditori, essendo il patrimonio sociale divenuto insufficiente a soddisfare le aspettative dei medesimi.

In tal senso l'autorizzazione concessa dall'autorità di sorveglianza - anche se priva di riferimenti normativi - appare corretta, in quanto fa riferimento al danno provocato al patrimonio della società e quindi indirettamente anche alle ragioni dei creditori ( v. richiesta del commissario di data 15.09.2008 e autorizzazione della Regione Autonoma Friuli V. G. di data 22.09.2008 , ove si menziona il danno cagionato ai beni immobili che fanno parte del patrimonio della società).

L'eccezione di prescrizione dell'azione così come formulata dai convenuti, i quali hanno sostenuto che i presunti fatti dannosi risalirebbero quantomeno al 2003, e quindi oltre il termine quinquennale fissato dall'art. 2949 cod. civ. in materia di società, atteso che l'attività industriale di concia del pellame era cessata durante tale anno, o comunque che l'insufficienza del patrimonio sociale si sarebbe manifestata quantomeno alla data della messa in liquidazione coatta, appare infondata, tanto in riferimento all'azione contrattuale

che si prescrive in cinque anni dal momento in cui gli amministratori sono cessati dalla carica ( art. 2941, n. 7 cod. civ.), essendo gli stessi in carica alla data di messa in liquidazione coatta amministrativa, quanto in riferimento a quella dei creditori sociali ex art. 2394, secondo comma, cod. civ. che si prescrive dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori e l'onere di provare il momento in cui tale aspetto si è manifestato ed era conoscibile per i creditori prima del fallimento grava sugli amministratori e sui sindaci ( “ In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. (La S.C. ha fatto applicazione del suddetto principio di diritto in una fattispecie nella quale l'azione era stata proposta dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa più di cinque anni dopo l'approvazione del bilancio che aveva evidenziato una notevole eccedenza del passivo e perdite pari al doppio del

capitale sociale; v. Cass., 25/07/2008, n20476), nonché Cass., 18/01/2005, n. 941, secondo cui: “ L'azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale).

Nel caso in esame l'insufficienza del patrimonio appare essersi indubbiamente manifestata quantomeno dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma il commissario ha fatto valere in giudizio un ulteriore aggravamento del passivo che si sarebbe manifestato in maniera certa solamente nel corso della procedura, all'atto della predisposizione del piano di caratterizzazione e della conferenza dei servizi (rispettivamente effettuati in data 13.03.2006, 26.07. – 26.09.2007 e 18.06.– 30.06.08), quando era risultato chiaro che il sito in questione andava sottoposto a bonifica e quindi il termine di prescrizione non

appare decorso alla data di notificazione del ricorso introduttivo ( v. art. 2949, secondo comma, cod. civ. ).

Non vi sono dubbi che l'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori ( che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società ) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento ( o di sottoposizione alla procedura coattiva), anche solo nella fase liquidativa e comunque non vi sono dubbi che in corso di procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento dello sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data in precedenza indicata.

E' infatti pacifico che l'esteriorizzazione dell'insufficienza del patrimonio – che non coincide con l'insolvenza - può avvenire, come fatto oggettivo conoscibile dai creditori, sia prima della dichiarazione di insolvenza, sia nel contesto della dichiarazione di fallimento, ove la decisione rilevi lo sbilanciamento patrimoniale negativo, sia infine nel corso della procedura, qualora lo sbilanciamento ( o il suo aggravamento) emerga in sede di valutazione dell'attivo o durante le operazioni di liquidazione.

L'eccezione va pertanto respinta, con sentenza parziale, essendo invece necessario procedere all'istruttoria.

Nell'azione di responsabilità è onere in particolare del curatore ( o del commissario) provare non solo la violazione degli obblighi gravanti sugli

amministratori, ma anche la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore ( v. per tutte Cass., 22.10.1998, n. 10488, secondo cui: " Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitoria verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 cod. civ.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394). Tale facoltà, che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale), non può, pertanto, risolversi in un pregiudizio per la curatela - nel senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente comportare il ricorso all'azione ex art. 2394 cod. civ. in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell'interesse ad agire -, così che del tutto ingiustificata risulterà la eventuale limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi "tout court" agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o

meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi), anche se il criterio della differenza fra attivo e passivo può ancora essere applicato ove il dissesto derivi direttamente dalla illegittima condotta degli amministratori, o quando l'assenza di scritture contabili non permetta la ricostruzione delle vicende della società ( cfr. sul punto anche Cass., 15.02.2005, n. 3032 e 17.09.1997, n. 9252, secondo cui: “ In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando il fondamentale addebito loro imputabile si individua nel dovere di intraprendere nuove operazioni, in caso di fallimento della società, il danno, in linea di principio, non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo nel fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità materiale. Tuttavia, il danno può essere identificato nella differenza tra attivo e passivo, in mancanza di prova di maggior pregiudizio, se per fatto imputabile agli organi sociali si sia venuto a verificare il dissesto economico della società e il conseguente assoggettamento a fallimento).

Nel caso in esame non vi sono dubbi che l'eventuale accertata presenza di agenti inquinanti nel sottosuolo e nelle falde acquifere degli immobili in questione, oltre le soglie fissate per legge, che siano diretta conseguenza della attività industriale esercitata dalla cooperativa, potrebbe comportare per gli amministratori la violazione delle specifiche disposizioni legislative dettate a tutela della protezione dell'ambiente, con norme anche di rilevanza penale e la conseguente commissione di un illecito, che da luogo al risarcimento del danno provocato al patrimonio della società e indirettamente alle ragioni dei creditori.

Sotto tale profilo la causa va pertanto rimessa in istruttoria, disponendo apposita ctu volta ad accertar la sussistenza e le cause del lamentato

inquinamento, in riferimento anche al periodo temporale in cui si sarebbe verificato e alla titolarità delle cariche sociali nel predetto periodo, nonché dei costi degli eventuali oneri di bonifica e messa in sicurezza che la procedura si deve assumere e di riflesso il minor valore dei cespiti immobiliari gravati da tale onere.

La decisione sulle spese va riservata alla sentenza definitiva.

**P.Q.M.**

Il Tribunale fra le parti non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

- Respinge l'eccezione di prescrizione in quanto infondata;
- Rimette la causa in istruttoria, disponendo ctu volta ad accertare le cause del lamentato inquinamento e gli eventuali costi di bonifica e messa in sicurezza del sito, nominando all'uopo come ctu l'ing. Alberto Cividini, di San Vito al Tagliamento e fissando l'udienza del 28.06.2011, ore 11,30, per il conferimento dell'incarico davanti al giudice istruttore.
- Si comunichi anche al ctu.

Così deciso in Udine, li 25.03.2011.

IL PRESIDENTE rel.

Gianfranco Pellizzoni

Depositata il 16.04.2011